

REGOLAMENTO (CEE) N. 275/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1988

che prevede le modalità di applicazione limiti quantitativi per l'intervento relativo a taluni ortofrutticoli nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare gli articoli 16 bis e 38,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce per i mandarini e le clementine i criteri per la fissazione dei limiti per l'intervento per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che spetta alla Commissione stabilire per ciascuno dei prodotti succitati il limite quantitativo per l'intervento, applicando la percentuale di cui al paragrafo 2 di detto articolo alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco degli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dei dati;

considerando che è necessario che la Commissione disponga il più rapidamente possibile, per i succitati prodotti, nonché per i pomodori, per i quali esiste ugualmente un limite quantitativo per gli interventi, di informazioni concernenti i quantitativi oggetto delle misure d'intervento, al fine di accertare gli eventuali superamenti dei limiti e adottare, se del caso, le riduzioni dei prezzi di base e di acquisto, fissati per la successiva campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988, i limiti quantitativi per l'intervento per i mandarini e le clementine corrispondono ai seguenti quantitativi:

Mandarini:	169 650 t
Clementine:	25 520 t

Articolo 2

Entro il 50° giorno che segue la fine del periodo di applicazione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti citati all'articolo 1, nonché dei pomodori, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che sono stati oggetto di misure d'intervento, suddivisi per prodotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.